



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Giudice relatore

Sabrina Facciorusso

Giudice

Nella pubblica udienza del 5 aprile 2022 ha posto in decisione la seguente

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al numero **22820** del registro di Segreteria, promosso

da

La Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale della Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

Attore

nei confronti di

S. V. (*omissis*) nato a *omissis (omissis)* il *omissis* residente in *omissis (omissis)*, via *omissis n. omissis - cap. omissis*, domiciliato presso *omissis (omissis)* in *omissis n. omissis - cap. omissis*, in persona del tutore signora I. M.

Contumace

Data per letta nella pubblica udienza del 5 aprile 2022 la relazione del Giudice relatore, referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale, dott. ssa M. Anita Rachele Aronica;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

FATTO

1. Con **atto di citazione del 19.11.2020** ritualmente notificato la Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio **S. V.** nella sua qualità di imprenditore agricolo, C. A. M., P. G., L. P. G. e C. N., nella loro qualità di operatori responsabili presso lo sportello CAA (Centro Assistenza Agricola) di appartenenza, in relazione alle domande di contributi pubblici previsti a sostegno del comparto agricolo, presentate dal sig. S. V. dal 2010 al 2017, per sentirli rispondere in solido tra loro del danno erariale di euro 143.412,47= a titolo di indebito, così ripartito: euro 143.142,47= da imputarsi allo S. e, di questa somma, euro 140.139,67= in solido col C.; euro 9.9771,31 in solido con P.; euro 79.444,60= in solido con L.; euro 3.318,03 in solido con C..

I fatti da cui ha mosso la Procura regionale originavano dalla notizia di danno erariale del 18 marzo 2019 e di cui alla nota prot. n. 82/42-2017 con la quale il Comando dell'Arma dei Carabinieri per la tutela agroalimentare aveva accertato che S. V. aveva percepito aiuti comunitari indebiti attraverso false attestazioni sul proprio stato soggettivo di detenzione cautelare al

momento di presentazione delle varie domande di aiuto per il terreno da lui condotto, a titolo di proprietà e di comodato, ubicato in *omissis* (*omissis*) e censito al N.C.T. al Foglio *omissis*, part.lla nr. *omissis* - *omissis* e *omissis* di complessivi HA 8,45.

In particolare, per tutte le domande di aiuto, la Procura aveva documentato come al momento della presentazione delle domande presso la CAA di appartenenza, lo S. non poteva essere fisicamente presente in quanto ogni volta trattenuto presso una Casa circondariale, con la conseguenza che non solo egli non poteva ricevere alcun contributo pubblico, ma più a monte neppure presentare la domanda, sicché gli operatori C., L., P., C. avrebbero dolosamente o quanto meno con colpa grave ammesso domande palesemente irricevibili. Più precisamente, negli anni di riferimento, lo S. si trovava trattenuto presso la:

- Casa circondariale di *omissis* il giorno 26.04.2011 coincidente la sottoscrizione della DUP 2011 n. *omissis* presso la CAA di *omissis*, lavorata dal sig. A. C.;

- Casa circondariale di *omissis* il giorno 09.05.2011 coincidente con la sottoscrizione della DSR 2011 n. *omissis* presso la CAA di *omissis*, lavorata dal sig. G. P.; successivamente tradotto – in data 20.05.2011 – presso la Casa circondariale di *omissis* perché in stato di arresto per i reati di cui agli artt. 61, n. 6; 416-bis, co. 1-2-3-4-5-6 c.p.; e art. 7 l. n. 575/65.

In tale congerie, la Procura ha valorizzato la circostanza che in data 31.05.2011 lo S. firmava, sempre presso la Casa

circondariale di *omissis*, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui delegava la sig.ra M. G. a rappresentarlo per adempiere a tutte le pratiche relative alle Domande Uniche di Pagamento;

- Casa circondariale di *omissis* il giorno 24.04.2012 coincidente con la sottoscrizione della DUP 2012 n. *omissis* presso la CAA di *omissis*, lavorata dal sig. A. C..

Qui, la Procura ha valorizzato la circostanza che in data 18.01.2012 lo S. firmava, sempre presso la Casa circondariale di *omissis*, una procura institoria in favore della sig.ra M. G. per atto del Notaio R. – rep. e racc. n. *omissis* - sicché la DUP 2012 n. *omissis* veniva sottoscritta dalla procuratrice;

- Casa circondariale di *omissis* il giorno 15.05.2012 per la DSR 2012 n. *omissis*, lavorata dal sig. A. C.;

- Casa circondariale di *omissis* il giorno 10.04.2013 per la DUP 2013 n. *omissis*, lavorata dal sig. P. G. L.;

- Casa circondariale di *omissis* il giorno 15.05.2013 per la DSR 2013 n. *omissis*, lavorata dal sig. N. C.;

- Casa Circondariale di *omissis* il giorno 22.04.2014 per la DUP 2014 n. *omissis*, lavorata dal sig. P. G. L.;

- Casa circondariale di *omissis* il giorno 09.05.2014 per la DSR 2014 n. *omissis* rilasciata dal sig. G. P..

Con riferimento alle domande di aiuto del 2015 e del 2016, invece, lo S. risultava soggetto, al momento della domanda, alla misura cautelare del divieto di dimora nelle regioni *omissis* e

omissis sicché non poteva essere destinatario di aiuti pubblici né poteva essere presente, neppure per interposta persona, presso gli uffici CAA di *omissis* per le relative DUP (n. *omissis* e n. *omissis*) e DSR (n. *omissis* e n. *omissis*) che tuttavia venivano lavorate e rilasciate rispettivamente dagli operatori C. e L..

Con riferimento alla campagna 2017, lo S., al momento della presentazione della DUP n. *omissis* risultava trattenuto presso la Casa circondariale *omissis*, sicché non poteva essere destinatario di contributi pubblici e che tuttavia venivano elargiti in quanto la domanda di aiuto, anche in questo caso, veniva ritenuta accoglibile dagli operatori C. e L.. L'ufficio del Requirente contestava infine ai convenuti S. e C. anche l'erogazione indebita dei contributi ricevuti per l'anno 2010 in relazione alla DUP n. *omissis*.

Le singole poste di danno per ciascuna annualità erano così documentate:

- **CAMPAGNA 2010**, numero domanda *omissis*, Organo pagatore AGEA, settore Domanda unica, importo ammesso 16.453,27 importo recuperato 1.379,13, **importo erogato 15.074,14=**

- **CAMPAGNA 2011**, numero domanda *omissis*, Organo pagatore ARCEA, settore Domanda unica, importo ammesso 16.328,78 importo recuperato 0,00 **importo erogato 16.328,78=** settore PSR 2007-2013 FEARS, numero

domanda *omissis*, importo ammesso 3.271,32, importo recuperato 0,00 **importo erogato 3.271,32=**

- **CAMPAGNA 2012**, numero domanda *omissis*, Organo pagatore ARCEA, settore Domanda unica, importo ammesso 16.204,29 importo recuperato 0,00 **importo erogato**

16.204,29= settore PSR 2007-2013 FEARS, numero domanda *omissis*, importo ammesso 3.271,32, importo recuperato 0,00 **importo erogato 3.271,32=**

- **CAMPAGNA 2013**, numero domanda *omissis*, Organo pagatore ARCEA, settore Domanda unica, importo ammesso 15.825,22 importo recuperato 0,00 **importo erogato**

15.825,22= settore PSR 2007-2013 FEARS, numero domanda *omissis*, importo ammesso 3.318,03, importo recuperato 0,00 **importo erogato 3.318,03=**

- **CAMPAGNA 2014**, numero domanda *omissis*, Organo pagatore ARCEA, settore Domanda unica, importo ammesso 16.111,52 importo recuperato 0,00 **importo erogato**

16.111,52= settore PSR 2007-2013 FEARS, numero domanda *omissis*, importo ammesso 3.227,19 importo recuperato 0,00 **importo erogato 3.227,19=**

- **CAMPAGNA 2015**, numero domanda *omissis*, Organo pagatore ARCEA, settore Domanda unica, importo ammesso 16.308,88 importo recuperato 0,00 **importo erogato**

16.308,88= settore Sviluppo rurale riforma, numero

domanda *omissis*, importo ammesso 3.272,80 importo recuperato 0,00 **importo erogato 3.272,80=**

- **CAMPAGNA 2016**, numero domanda *omissis*, Organo pagatore ARCEA, settore Domanda unica, importo ammesso 15.397,56 importo recuperato 0,00 **importo erogato**

15.397,56= settore Sviluppo rurale riforma, numero domanda *omissis*, importo ammesso 4.967,43 importo recuperato 0,00 **importo erogato 4.967,43=**

- **CAMPAGNA 2017**, numero domanda *omissis*, Organo pagatore ARCEA, settore Domanda unica, importo ammesso 10.833,99 importo recuperato 0,00 **importo erogato**

10.833,99=

- **TOTALE INDEBITO EROGATO EURO 143.412,47=**

Negli anni di riferimento, la Procura documenta come lo S. V. fosse destinatario delle seguenti misure interdittive:

- in data **08.06.2010**, tratto in **arresto** in esecuzione dell'O.C.C. nr. *omissis* RGNR D.D.A. nr *omissis* R. GIP – D.D.A. nr. *omissis* O.C.C. e nr. *omissis* O.C.C., emessa il 24.05.2010 dal GIP presso il Tribunale di *omissis* poiché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 61 nr. 6, 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6, c.p. e art. 7 l. n. 575/65;

- in data **10.11.2011**, il Tribunale Sez. Mis. Prev. Di *omissis* con decreto nr. *omissis* RGMP e nr. *omissis* Provv., applicava la misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di

3 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale;

- il **02.07.2014** la Corte di Assise di Appello di *omissis*, Prima Sezione, con provv. Nr. *omissis* R.I.V. e nr. *omissis* RG Ass. App. del 02.07.2014, dichiarava la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere (quella per cui era detenuto dal 08.06.2010), applicandogli però la misura cautelare del divieto di dimora nelle regioni *omissis* e *omissis*, disponendo che, subito dopo la scarcerazione, si allontanasse dal territorio delle predette regioni (con la conseguenza che *dal 28.08.2015 al 29.10.2015* ha domiciliato presso il Comune di *omissis* – *omissis* – in regime di Misura di Prevenzione dell’Obbligo di soggiorno; e *dal 29.10.2015 al 18.10.2017* ha trasferito la dimora coatta, su propria richiesta autorizzata dal Tribunale di *omissis* – Sezione Misure di Prevenzione con ordinanza nr. *omissis* Provv. – nr. *omissis* Reg. Mis. Prev. e nr. *omissis* Mod. Pers., nel comune di *omissis* – *omissis*);

- il **18.10.2017**, in esecuzione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione nr. SIEP *omissis*, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di *omissis* – Ufficio Esecuzioni Penali -lo S. veniva tratto in arresto e recluso presso la Casa Circondariale di *omissis* per l’espiazione della reclusione di anni 5, mesi 11 e giorni 5 e l’applicazione delle seguenti pene accessorie: incapacità di

contrarre con la Pubblica Amministrazione, interdizione perpetua dai Pubblici Uffici; interdizione legale durante la pena.

Questi i fatti, in **diritto**, affermata la giurisdizione contabile, la Procura ritiene sussistenti tutti gli elementi della responsabilità erariale: rapporto di servizio derivante dalla connessione funzionale tra il fatto dell'erogazione del pubblico denaro con la domanda dell'avente diritto, dolo della condotta reticente e mendace resa dallo S. al momento di presentazione delle diverse domande di aiuto (ancorché per interposta persona) e, in via subordinata, condotta connotata da colpa grave, danno certo e determinato nel suo preciso ammontare, nesso causale tra fatto e danno.

In particolare, sostiene la Procura, stando alla normativa di riferimento, lo S. non avrebbe dovuto ricevere alcun contributo di pubblico denaro in quanto soggetto destinatario di misure di prevenzione personale, dolosamente sottaciute all'ARCEA per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola e dei suoi funzionari C., P., C. e L. (ai quali viene invece contestato di avere falsamente attestato la presenza, all'atto di presentazione della domanda di un soggetto, lo S. appunto, che per le ragioni dette non poteva essere fisicamente presente, neppure per interposta persona).

2. All'udienza dell'11 maggio 2021, il Pubblico Ministero aveva richiesto che venisse dichiarata *in primis* la contumacia dello S., valorizzando la circostanza che egli era, al momento

della notificazione dell'invito a dedurre e del successivo atto di citazione, detenuto in carcere presso la Casa Circondariale di *omissis*, a seguito della definitività, il giorno 17.10.2017, della sentenza penale della Corte di Appello di *omissis* e che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 416-bis c.p., nr. 7 della Legge n. 575/1965 nr. 61 comma 6 c.p. con applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale e dell'interdizione dai pubblici uffici.

Nel merito, si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo chiedendo la condanna per tutti i convenuti.

3. Con **sentenza non definitiva n. *omissis*** del 15 giugno 2021, l'intestata Sezione giurisdizionale assolveva i convenuti C., M., P., L. e C. e, con separata **Ordinanza n. *omissis*** di pari data, assegnava un termine perentorio al Pubblico Ministero al fine di rinnovare la notifica dell'atto di citazione al tutore legale dello S. entro il 31 luglio 2021 con rinvio per la discussione del giudizio nei confronti del solo S. all'**udienza del 15 dicembre 2021.**

4. Eseguita una prima infruttuosa notificazione nei confronti della tutrice, sig.ra I. M., in data 07/07/2021, altra ne seguiva in data 02/08/2021 ricevuta a mani proprie della stessa in data 04/08/2021.

5. All'**udienza del 15.12.2021**, il convenuto S., rappresentato dalla tutrice legale I. M., non si è costituito e, in esito alla stessa, con **ordinanza n. *omissis***, il Collegio ha richiesto al

Tribunale di *omissis* – Sez. Misure di prevenzione, di acquisire copia del decreto del 10.11.2011 nr. *omissis* RGMP e nr. *omissis* Prov. del Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione – di *omissis*, recante l’attestato di definitività (o di proposta impugnazione) di tale provvedimento; richiesta che veniva evasa in data 29 marzo 2022, mediante deposito della copia del provvedimento richiesto con attestazione di definitività in data 16.04.2012.

6. Alla successiva **udienza del 5 aprile 2022**, per il convenuto rappresentato dal tutore nessuno è comparso, mentre il Pubblico Ministero si riportava alle conclusioni rassegnate nello scritto introduttivo del giudizio. In particolare, evidenziando che lo S. aveva richiesto il contributo pubblico senza averne diritto in quanto era o nello stato di detenzione o sottoposto a misure di prevenzione definitive o condannato con sentenza della Corte d’Appello; che sia la legge n. 575 del 31.05.1965, sia il D. lgs. n. 159/2011 prevedono il divieto assoluto di beneficiare di contribuzioni nel caso di misure di prevenzione definitive o di condanna con sentenza dalla Corte d’appello; che lo S. versava infatti in stato di detenzione dal 08.10.2010 al 02.07.2014; che con provvedimento n. 8 del 2014, la Corte d’Appello di *omissis* aveva applicato nei suoi confronti una ulteriore misura preventiva, non impugnata, divenuta perciò definitiva; che con sentenza del 27.07.2015 la Corte d’Appello di *omissis* lo condannava, anche stavolta in via definitiva; che a seguito di sentenza

del 2016 del Tribunale di *omissis*, divenuta definitiva nel 2018, lo S. veniva tratta definitivamente in arresto. Indi il Procuratore regionale concludeva deducendo che sussistono tutti i divieti previsti dalla normativa, in quanto erano presenti sia lo stato di detenzione sia la condanna da parte della Corte d'Appello; che i periodi erano tutti coperti da misure incompatibili con l'attività imprenditoriale; che Arcea non è stata messa in condizione di sapere che lo S. era sottoposto a misure interdittive e che non fosse fisicamente presente al momento della presentazione delle varie domande di aiuto. Ha chiesto perciò la condanna al risarcimento del danno coincidente con l'intera somma di euro 143.412,47=. In esito all'udienza, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto S. V..

È documentato come, in esecuzione dell'Ordinanza n. *omissis* /2021 che imponeva al Pubblico Ministero il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione nei confronti del tutore di S. V. entro il 31 luglio 2021, eseguita una prima notificazione nei confronti del tutore I. M. in data 07/07/2021, la stessa non fosse andata a buon fine, sicché ne seguiva altra in data 02/08/2021 ricevuta a mani proprie del tutore dell'interdetto in data 04/08/2021.

Non v'è dubbio che, alla luce del principio del doppio perfezionamento del termine di notificazione degli atti giudiziari, di cui all'art. 149, comma 3 cod. proc. civ., la notificazione a mani proprie della tutrice della legale dello S. V., del 2 agosto 2021, debba considerarsi a tutti gli effetti validamente effettuata, atteso che per il soggetto notificante rileva, ai fini della perfezione della notifica dell'atto giudiziario, il giorno della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.

Orbene, nella presente fattispecie ancora va aggiunto che il 31 luglio 2021, quale valido termine ultimo, cadeva nella giornata di sabato per cui, ai sensi dell'art. 155, comma 5 cod. proc. civ., il termine ultimo è traslato al lunedì 2 agosto seguente che, come detto, ha costituito il termine ultimo e utile per l'attore per procedere al rinnovo della notifica dell'atto di citazione la quale, come pure documentato, è stata ricevuta dalla tutrice legale del convenuto, il successivo 4 agosto 2021.

All'udienza del 15.12.2021, e così pure all'odierna udienza, per il convenuto nessuno è comparso ed il sig. S. V., pertanto, viene dichiarato contumace ai sensi dell'art. 93, comma 5 c.g.c.

2. Nel merito, la parte di domanda dell'attore relativa alla posizione del solo S. (l'unica non decisa con la sentenza non definitiva n. *omissis*) merita pieno ed integrale accoglimento.

Epicentro della contestazione mossa dalla Procura contro lo S. è l'impossibilità per lui di poter ricevere contributi pubblici, in nessuna forma, alla luce del suo proprio *status* giuridico,

dolosamente sottaciuto all'organismo pagatore al momento di presentazione delle varie domande di aiuto innanzi ai Centri di Assistenza Agricola, dal 2010 al 2014, per il terreno da lui condotto, a titolo di proprietà e di comodato, ubicato in *omissis* (*omissis*) e censito al N.C.T. al Foglio *omissis*, part.lla nr. *omissis* - *omissis* e *omissis* di complessivi HA 8,45.

È documentato infatti come ogni volta egli fosse destinatario, da parte dell'Autorità giudiziaria, di una serie di **misure cautelari penali**, nonché di una **misura interdittiva di prevenzione speciale** alla luce della legge 31 maggio 1965, n. 575 – «Disposizioni contro la mafia» e s.m.i.

In particolare, dagli atti di causa emerge inconfutabilmente che, in data 08.06.2010, lo S. era tratto in **arresto** giusto provvedimento emesso in data 24.05.2010 dal GIP presso il Tribunale di *omissis* poiché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 61 nr. 6, 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6, c.p. e **art. 7 l. n. 575/65.**

In data 02.07.2014 la Corte di Assise di Appello di *omissis* dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare in carcere, per la quale era detenuto dal 08.06.2010, applicandogli, però, la misura cautelare del divieto di dimora nelle regioni di *omissis* e *omissis*.

Con riferimento alle domande di aiuto del 2015 e del 2016, quindi, è documentato che lo S. risultava soggetto, al momento

delle domande di aiuto, alla **misura cautelare del divieto di dimora** nelle regioni *omissis* e *omissis*.

Infine, con riferimento alla campagna 2017, lo S., al momento della presentazione della domanda di aiuto, risultava trattenuto presso la Casa circondariale *omissis* in esecuzione della sentenza nr. *omissis*, emessa in data 27.07.2015 dalla Corte di Assise di Appello di *omissis*, in riforma della sentenza del 30.07.2013 della Corte di Assise di *omissis*, divenuta definitiva in data 11.10.2017 (a seguito di rigetto da parte della Suprema Corte di cassazione).

Nel contempo, fin dal 2011 allo S. era applicata la **misura di prevenzione della sorveglianza speciale** per 3 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, provvedimento che gli veniva notificato in data 04.04.2012 presso la Casa Circondariale di *omissis* (*omissis*).

Poiché, ai sensi della sentenza non definitiva n. *omissis* di questa Sezione (che funge da giudicato interno in questa sede) ai sensi della normativa antimafia (legge 31 maggio 1965, n. 575 poi abrogato e sostituito dal D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), la mera custodia cautelare in carcere non è sufficiente a precludere l'attribuzione di contributi contestata in questa sede come indebito, occorrendo invece che il beneficiario del contributo pubblico sia destinatario di una misura di prevenzione speciale,

questo Collegio ha ritenuto necessario avere contezza se, per quanto concerneva i contributi pubblici ricevuti dallo S. dal 2011 al 2014, il provvedimento interdittivo del 2011 emesso dal Trib. Sez. Mis. Prev. di *omissis* fosse divenuto definitivo o meno. Di qui, l'Ordinanza collegiale n. *omissis* del 15.12.2021 con cui veniva richiesto al Tribunale di *omissis*, Sez. Mis. Prev. di acquisire il provvedimento interdittivo del 2011 con attestazione di definitività o di interposto gravame. La richiesta veniva riscontrata 29 marzo 2022, mediante deposito della copia del provvedimento richiesto con attestazione di definitività del provvedimento in discorso in data 16.04.2012.

Questi i fatti, l'iniziale previsione dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 – «Disposizioni contro la mafia», come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e integrato dall'art. 20, comma 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 maggio 1991, n. 203 e dall'art. 22, comma 1 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 così disponeva: *«Divenuti definitivi, ai sensi dell'art. 4 della legge 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'art. 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti»*.

Detto regime normativo risulta **ora disciplinato dal D.lgs. 6**

settembre 2011, n. 159 – Codice Antimafia – all’art. 67 –

Effetti delle misure di prevenzione -: “1. *Le persone alle quali*

*sia stata applicata con **provvedimento definitivo una delle mi-***

sure di prevenzione previste dal libro I, titolo I capo II non

***possono ottenere:** ... g) *contributi, finanziamenti o mutui agevo-**

lati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,

concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle

Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura

di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle li-

cenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazione. abilita-

zioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di conclu-

dere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fidu-

ciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di

qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le

licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscri-

zioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attesta-

zioni a cura degli organi competenti”.

In base al dato testuale della disposizioni predette (che non fissa

alcun vincolo temporale), l’assoggettamento a misura di preven-

zione definitiva preclude il riconoscimento di benefici pubblici e

determina la decadenza da quelli concessi, a prescindere dal pe-

riodo di efficacia della misura stessa, tanto è vero che “integra il

reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,

previsto dall'art. 316-ter cod. pen., e quello di frode comunitaria di cui all'art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898, la condotta del soggetto che consegue un contributo agricolo omettendo di informare l'ente concedente di essere stato sottoposto a misura di prevenzione antimafia per effetto di decreto irrevocabile, anche se ormai cessato nella sua efficacia” (Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/06/2016, n. 32730).

Pertanto, non può esservi dubbio che **il convenuto V. S.**, siccome destinatario di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione speciali previste dalla normativa antimafia, **non poteva ricevere contributi ed era decaduto di diritto da tutti i contributi ricevuti** per le domande di aiuto presentate negli anni dal 2010 al 2017, in disparte la considerazione se egli, in quanto detenuto, non poteva essere fisicamente presente innanzi agli sportelli dei centri di assistenza agricola al momento di presentazione delle stesse domande.

Nondimeno, l'antigiuridicità della condotta tenuta dal convenuto si rende ancor più evidente ove si considerino tutti gli altri elementi che compongono la sua responsabilità di fronte all'erario nella fattispecie per cui è giudizio.

Anzitutto, il profilo subiettivo del **dolo**. Non può esservi alcun dubbio circa il fatto che lo S. abbia dolosamente sottaciuto ad Arcea il proprio stato giuridico se è vero, come è vero a fronte delle risultanze documentali portate dall'attore pubblico, che, per ogni domanda di aiuto presentata negli anni dal 2010

al 2017, è sempre stato formalmente sottoscritto quanto segue:

“A tale fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/00 dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00... di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l’ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda” (domanda unica 2010), ed ancora: *“(dichiara)... di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica di agire... e che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, secondo quanto previsto dal D. lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136)”* (domande di aiuto dal 2011 al 2017).

La mendacia di tali dichiarazioni è oltretutto avvalorata dalla considerazione che tutte le domande per cui sono stati concessi i contributi oggetto della contestazione odierna sono state presentate dallo S. per interposta persona (dapprima quando, in data 31.05.2011, firmava una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui delegava la sig.ra M. G. – sua madre - a rappresentarlo per adempiere a tutte le pratiche relative alle Domande Uniche di Pagamento, e successivamente in virtù di una

procura institoria del 18.12.2012 per atto del Notaio R.– rep. e racc. n. *omissis* cui la sig.ra G. diveniva a tutti gli effetti institore dell'azienda agricola dello S.).

Giova ribadire che tale profilo, se per un verso si atteggiava in maniera *neutra* per i diversi operatori dei centri di assistenza che le domande ricevevano, per altro verso non rimane affatto neutro ma diviene aggravante per quanto concerne lo S. che le domande, sia pure per interposta persona, presentava.

Infatti, se – come evidenziato con la sentenza non definitiva n. *omissis* - la qualifica di imprenditore agricolo consente la presentazione della domanda per interposta persona “salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o dei tutori”, di fatto neutralizzando la posizione dell'*extraneus* che riceve la domanda (che può financo presumere tale autorizzazione) -, di contro l'*intraneus* – e a fortiori il tutore (che nella fattispecie di causa è addirittura sua madre) – hanno la piena consapevolezza di versare in condizioni da un lato ostative all'ottenimento di tutti i contributi che invece avevano l'impudenza di richiedere, dall'altro implicanti la decadenza da quelle già ottenute.

Il Collegio è pertanto persuaso del fatto che il comportamento assunto dallo S. V., percettore dei contributi, sia chiaramente connotato dal dolo, quale volontaria e consapevole scelta di non osservare gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti dell'ente erogatore i benefici di derivazione comunitaria, tra i quali – come il Pubblico Ministero ha ricordato nella propria

citazione – anzitutto la veritiera e corretta rappresentazione dei dati influenti ai fini della spettanza e della quantificazione del beneficio.

Quanto al nesso causale tra fatto e danno, vien da sé che la violazione da parte dello S. dell'obbligo giuridico di rilevare le circostanze della carcerazione e della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (e poi addirittura con divieto di dimora in *omissis* e *omissis*), risulta artificiosamente preordinata a trarre in inganno la pubblica amministrazione che, altrimenti, giammai avrebbe erogato in suo favore i contributi pubblici oggi contestati.

Non vi può essere alcun dubbio che, con la complicità della madre, lo S. abbia dissimulato la sua reale condizione detentiva e creato una realtà esterna apparente, non vera, che, inducendo in errore l'organismo pagatore, gli ha altresì procurato un ingiusto profitto incidendo, ed è ciò che in questa sede conta, sulla corretta distribuzione delle risorse pubbliche (atteso il pregiudizio alla funzione sociale che i fondi comunitari perseguono, oltre la lesione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione).

Conclusivamente, ai fini della sua propria responsabilità erariale, il sig. V. S. deve essere condannato al pagamento dei contributi ottenuti e non spettanti, ovvero i contributi richiesti con tutte le domande di aiuto presentate dal 2010 al 2017.

- Condanna V. S. in persona del tutore sig.ra I. M. alla re-

fusione delle spese di lite nei confronti dell'erario che si liqui-

dano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio 5 aprile 2022.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 16/05/2022

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente